

Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Unico per i Comuni di Cogollo del Cengio e Caltrano
(D.C.C. n°10 del 2003)

Art. 1

In riferimento alla legge 285/97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e alle intenzioni delle Amministrazioni Comunali di Caltrano e Cogollo del Cengio, è **istituito nei Comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio un unico Consiglio Comunale dei Ragazzi** (da ora CCR), al fine di permettere ai ragazzi una adeguata partecipazione alla vita sociale e civile dei Comuni, una idonea promozione culturale nella piena consapevolezza dei diritti e doveri verso le istituzioni, una partecipazione da cittadini protagonisti nella vita democratica del territorio attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all’eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale Adulti e di Commissioni Consiliari.

Art. 2

Sono organi del CCR:
il Consiglio Comunale Ragazzi (CCR),
la Giunta (Assessori)
il Sindaco.

Il CCR ha funzioni propositive e consultive da mettere in atto attraverso proposte, pareri o richieste, unitariamente ai due Sindaci, in materia di tempo libero, sport, ambiente, associazionismo, iniziative tese alla qualità della vita dei ragazzi.

I componenti del CCR potranno essere consigliati dall’esterno dai genitori, che favoriscono, sostengono e valorizzano l’esperienza dei figli, dagli insegnanti, per il tempo che il ragazzo vive nella scuola, dal personale comunale che aiuterà il CCR nelle pratiche burocratiche, dagli amministratori dei due Comuni, cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei ragazzi possono essere raccolte dagli adulti e considerate seriamente.

Art. 3

La Giunta è composta dal Sindaco e da cinque assessori, non obbligatoriamente consiglieri, di nomina del Sindaco. La giunta si riunisce in riunioni non pubbliche, discute e propone gli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno del Consiglio, manda ad esecuzione le delibere dello stesso. I verbali delle sedute, in cui non si possono attuare delibere, sono redatte da uno dei componenti della giunta e sottoscritte dal Sindaco. Il Vice Sindaco è obbligatoriamente del Comune d'appartenenza diverso da quello del Sindaco, con funzioni e prerogative importanti, in modo da valorizzare la personalità ed il servizio da lui svolto.

Art. 4

Il Sindaco presiede di norma il CCR, ne ha la rappresentanza, convoca il Consiglio d'intesa con la Giunta, assegna gli incarichi ai consiglieri. Il CCR dovrà riunirsi almeno cinque volte durante l'anno del suo mandato.

Art. 5

Le sedute del CCR sono valide se vi è la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri, a cui giunge comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo, salvo urgenze. Se il numero di consiglieri presenti non raggiunge la maggioranza assoluta la seduta si sospende per mancanza di numero legale.

Art. 6

Il CCR svolge le sue funzioni in modo libero e autonomo, al di fuori di ogni connotazione politica e partitica: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il CCR potrà amministrare con specifici progetti e autonomamente le risorse economiche derivanti dal contributo dei Comuni e eventualmente da quelle derivanti da altri enti, associazione e privati, fatta salva rendicontazione annuale di fine esercizio entro la scadenza del mandato.

Art. 7

Le decisioni assunte dal CCR sotto forma di delibere, proposte e pareri, sono verbalizzate a cura di un Segretario. Nelle prime tre sedute tale funzione sarà svolta da un dipendente comunale di Cogollo del Cengio o di Caltrano con oneri in quota parte ripartiti fra i due Comuni. Il funzionario comunale sarà successivamente sostituito da un ragazzo appartenente al consiglio, nominato dal Presidente. I verbali delle decisioni sono trasmesse alle Amministrazioni Comunali, le quali si impegnano a formulare risposta scritta in merito alle problematiche o istanze espresse ed illustrare le modalità che intendono seguire per eventuali relative soluzioni. Al Segretario compete trascrivere relazioni, avvisi, verbali, registrare le presenze e le assenze, trasmettere gli inviti formali alle sedute straordinarie e ordinarie del Consiglio, verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti, annotare gli interventi, inviare i verbali ai consiglieri ed eventualmente farli conoscere alla cittadinanza. In caso di necessità, per il funzionamento tecnico dell'organismo, il Sindaco del CCR può chiedere la presenza di una persona adulta, nella figura di un funzionario comunale di Cogollo del Cengio o di Caltrano con oneri in quota parte ripartiti fra i due Comuni.

Art. 8

Il CCR ha facoltà di chiedere ai Sindaci di porre all'Ordine del giorno dei Consigli Comunali di Caltrano e di Cogollo del Cengio un preciso e circostanziato argomento per la relativa discussione.

Art. 9

Il CCR sarà suddiviso in Commissioni di lavoro con il compito di studiare e formulare uno o più progetti sull'argomento scelto, in modo libero e autonomo. Tali commissioni, in incontri non pubblici si occuperanno di:

- educazione alla vita civica e democratica;
- viabilità ed educazione stradale;
- attività culturali sportive e del tempo libero;
- attività per consolidare solidarietà e amicizia;
- pubblica istruzione ed educazione alla salute;
- ambiente;
- riscoperta, studio e valorizzazione della storia e tradizione dei due Comuni;
- rapporti con eventuali realtà CCR di zona;
- ogni altro tema concordato in sede di CCR.

Il Sindaco e gli Assessori cureranno i collegamenti fra le Commissioni.

Art. 10

Ai lavori del CCR sarà data la massima pubblicità nelle misure identiche a quelle seguite dai Consigli Comunali di Caltrano e Cogollo del Cengio. Le sedute sono pubbliche. Il Sindaco e gli Assessori dei Consigli Comunali di Caltrano e Cogollo del Cengio hanno diritto di parola, su permesso del Sindaco del CCR, per illustrare proposte o chiarire questioni sorte nella discussione. A nessuno degli uditori (ragazzi e adulti) è concesso intervenire durante le discussioni del CCR. Chi non rispetta tale norma verrà invitato ad allontanarsi dal Sindaco.

Art. 11

La sede di riunione del CCR sarà alternativamente la Sala Consiliare dei Comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio, o la Sala Consiliare del Comune in cui il CCR vuole presentare un progetto di peculiare interesse relativo solo ad uno dei due Comuni.

Art. 12

Il CCR si compone di un numero di consiglieri costituiti come segue:

12 consiglieri di maggioranza appartenenti alla lista che ha candidato il Sindaco vincente e 5 consiglieri di minoranza ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

Il corpo elettorale è costituito da tutti i ragazzi abitanti nei Comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio dai 10 ai 13 anni compiuti nell'anno.

Il Consiglio Comunale ha durata annuale ed è, per Regolamento, sciolto il 1 ottobre di ogni anno, o in caso di dimissioni del Sindaco.

Ogni anno verranno svolte nuove elezioni con le seguenti modalità:

- presentazione delle liste entro il 15 ottobre
- campagna elettorale dal 16 al 20 ottobre
- elezioni da svolgersi in una data – scelta dalla scuola – tra il 21 ed il 25 ottobre.

Le elezioni saranno tenute presso appositi seggi istituiti sia nella scuola media che nelle scuole elementari.

Le liste sono formate da un candidato Sindaco e da dodici candidati consiglieri. Per essere valide devono

- essere sottoscritte da almeno 10 ragazzi/e elettori
- avere la presenza minima del 30% di ragazzi per ogni Comune
- avere la presenza almeno del 30% per ogni sesso.

Le date delle elezioni, della campagna elettorale e del termine ultimo di presentazione possono essere cambiate con il consenso scritto del Preside e dei due Sindaci di Caltrano e Cogollo del Cengio.

Sono invitati a candidarsi e a votare anche i ragazzi che frequentano scuole diverse dall'istituto comprensivo "don Carlo Frigo".

Art. 13

La prima riunione del CCR viene convocata dal funzionario comunale di Cogollo del Cengio che funge da segretario.

Art.14

Il CCR non fa distinzione nell'elezione di ragazzi diversi per cultura, religione, lingua, ecc. che abbiano la residenza caltranese o cogollese, ripudiando così il razzismo e l'intolleranza e mettendo in essere ogni mezzo per rafforzare i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà e fratellanza.

Art. 15

Il presente Regolamento può essere modificato dalla maggioranza di due terzi più uno del C.C.R. Le modifiche, opportunamente motivate, apportate verranno presentate al Preside e ai due Sindaci di Caltrano e Cogollo del Cengio che possono, solo in casi ritenuti contrari allo spirito del CCR, richiedere al CCR stesso di riesaminare le modifiche.

Art. 16

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come "Norma fondamentale del CCR" da tutti i suoi membri. Entra immediatamente in vigore.

Art. 17

Gli oneri finanziari derivanti dal presente Regolamento sono sostenuti dai due Enti convenzionati in proporzione al numero degli abitanti residenti nei Comuni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.